

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 3.3.D “RIORDINO ARCHIVI AMMINISTRATIVI ED INFORMATICI” DEL COMUNE DI TRENTO – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Codice CIG: _____

Codice CUP: _____

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di attuazione dell'Intervento 3.3.D “Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” nell'ambito del riordino archivi amministrativi ed informatici, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione del Servizio Polizia Locale.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a promuovere l'inserimento di persone deboli, favorendo il recupero sociale e lavorativo.
3. Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi previsti nel progetto allegato, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art.1 deve essere realizzato nel rispetto di quanto definito:
 - nel Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvate dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020;
 - nelle relative Disposizioni attuative approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 21.10.2020 e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021 e n. 2 del 26 gennaio 2022;
 - nella relazione dettagliata delle azioni previste del Progetto “Riordino archivi amministrativi ed informatici” allegato al presente documento.
2. L'appaltatore, altrimenti definito soggetto attuatore, deve garantire l'assunzione a tempo determinato di n. 2 lavoratori, di cui uno a 35 ore settimanali ed uno a 18 ore settimanali, scelti dal Comune di Trento fra gli iscritti in apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Il rapporto di Lavoro è disciplinato dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati in “Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili”, siglato il 01.10.2018.
3. L'appaltatore mette a disposizione il coordinatore di “cantiere” e deve aver acquistato una professionalità idonea, derivante da una comprovata esperienza lavorativa in campi coerenti con l'attività svolta.
4. I Requisiti e ruolo del coordinatore di cantiere sono definiti all'art. 9 delle Disposizioni attuative sopra citate.
5. Le prestazioni che sono tenuti a svolgere i lavoratori sono:
 - inserimento dati, riordino dell'archivio informatico e di archiviazione dei fascicoli del Reparto Procedure Sanzionatorie e dell'Ufficio Infortunistica. L'attività di riordino consisterà nella “pulizia/riordino” dei fascicoli e nell'archiviazione, anche su supporto

- informatico, della documentazione;
- attività straordinaria di supporto, con l'ausilio di applicativi informatici elementari, nelle operazioni di inserimento dati statistici, con riferimento in particolare all'arretrato necessario per la costruzione di serie storiche di dati, relativi a fenomeni di interesse del Corpo Polizia Locale.
6. Il lavoro è da svolgersi esclusivamente in ufficio, presso il Servizio Polizia Locale, in modo coordinato all'orario di lavoro del personale amministrati del Servizio.
 7. L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Arti. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore (soggetto attuatore)

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e dei documenti citati all'art. 2.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore ed il coordinatore di cantiere sono tenuti a collaborare fornendo ogni utile informazione richiesta. Il soggetto attuatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento lavorativo e si impegna a rispettare le disposizioni dell'Agenzia del lavoro e dà ampia garanzia del rispetto delle stesse al fine di assicurare al Comune di Trento l'introito completo del contributo concesso, sostituendosi nel pagamento, nel caso di colpevole comportamento che ne causi direttamente od indirettamente la decadenza o la decurtazione o revoca.
5. Il soggetto attuatore assume interamente l'obbligo dell'organizzazione amministrativa e tecnica necessaria per la realizzazione del progetto e si impegna a partecipare alle attività di monitoraggio organizzate dalla stazione appaltante nonché a predisporre ed a trasmettere le rendicontazioni economiche e sociali necessarie per il monitoraggio di progetto nel suo insieme.
6. Ogni onere e responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro dipendente verrà ad instaurarsi fra il personale impiegato e il soggetto attuatore, che viene considerato quale unico ed esclusivo datore di lavoro per i fatti inerenti la presente scrittura, con esclusione ed esonero da ogni conseguenza e responsabilità del Comune di Trento.
7. Spetta al soggetto attuatore la responsabilità di adottare ogni misura ed accorgimento previsto dalla vigente normativa antinfortunistica e da ogni altra norma a tutela del lavoratore ivi comprese le disposizioni del D.Lgs 81/2008.
8. Il soggetto attuatore si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assicurando a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, provvedendo anche ad idonea formazione circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nell'ambiente di lavoro.
9. L'appaltatore si impegna a far eseguire al personale assunto il progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro secondo le direttive impartite dall'Amministrazione comunale – Servizio Polizia Locale.

10. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:
 - stipulare, nel termine indicato dall'Amministrazione, il contratto di lavoro con i lavoratori selezionati dal Servizio Polizia Locale del Comune di Trento;
 - inviare copia di ciascun contratto al Servizio Polizia Locale;
 - inviare all'Agenzia del Lavoro ed al Comune di Trento il “rapportino inizio cantiere” lo stesso giorno in cui iniziano i lavori;
 - inviare all'Amministrazione comunale la “scheda coordinatore di cantiere” e caricare nel programma informativo “i moduli di variazione cantiere” e “la scheda coordinatore di cantiere” firmati;
 - rilevare le presenze settimanali dei lavoratori e trasmettere i relativi elaborati con cadenza mensile al Servizio Polizia Locale.
11. Spetta al soggetto attuatore coordinare i rapporti amministrativi con quelli tecnici del coordinamento di cantiere al fine di garantire il buon andamento dei lavori ed informare il Servizio Polizia Locale su ogni circostanza utile per le decisioni operative di competenza per la realizzazione e rendicontazione finale.
12. Il soggetto attuatore si impegna a corrispondere al personale assunto la retribuzione mensilmente in via posticipata alle scadenze stabilite dal contratto di lavoro.
13. L'appaltatore è dotato di adeguata sede amministrativa nel territorio del Comune di Trento, sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento delle prestazioni progettuali, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto.

Artt. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. Il Servizio Polizia Locale del Comune di Trento provvede a:
 - programmare e organizzare le prestazioni per l'esecuzione delle stesse da parte dei lavoratori;
 - verificare la corretta esecuzione dell'appalto.
2. Attraverso periodici incontri di monitoraggio, organizzati dalla stazione appaltante, con il coordinatore del cantiere, si procede a valutare l'andamento del progetto con riguardo sia agli inserimenti lavorativi che all'esecuzione del lavoro, verificando, altresì, che i lavoratori ricevano dall'appaltatore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute.
3. Il Servizio Polizia Locale metterà a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione da Covid -19, quali mascherine e disinfettante per le mani.

Artt. 5 – Durata del contratto, valore stimato del contratto, corrispettivo

1. Il progetto ha inizio dalla data di stipulazione del contratto con ha una durata massima e presunta di 30 mesi, evidenziando che terminerà improrogabilmente il 31 dicembre 2024.
2. In ogni caso il contratto avrà durata pari a quella autorizzata dall'Agenzia del Lavoro.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. Il valore del contratto è stato stimato, secondo quanto specificato nel documento Progetto “Riordino archivi amministrativi ed informatici” allegato, considerando la durata massima prevista dal progetto, la relativa consistenza organica, l'orario di lavoro richiesto, il contratto collettivo provinciale di riferimento per l'intervento 3.3.D, la remunerazione per il servizio svolto dal coordinatore di cantiere, i costi generali e di gestione.
5. Il prezzo del servizio sarà pari ai costi del lavoro (lavoratori e coordinatore), valutati dalla stazione appaltante e non ribassabili in sede di gara, sommato ai costi generali e di

- gestione offerti dall'appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
6. Il corrispettivo, nel limite massimo del prezzo di cui al comma 5, in caso di durata inferiore del progetto sarà rideterminato proporzionalmente.
 7. La liquidazione del corrispettivo avverrà ogni bimestre sulla base del computo specifico:
 - del costo del lavoro sostenuto per ciascun lavoratore per il servizio reso;
 - del costo per la mensa e sanifond (da imputare al bimestre di competenza);
 - della quota bimestrale del costo per l'attività del coordinatore, ossia il 13% del contributo riconosciuto dall'Agenzia del Lavoro all'Amministrazione comunale, pari al 70% del costo per i lavoratori (retribuzione e oneri Inps ed Inail);
 - della quota bimestrale degli oneri relativi alle spese generali e di gestione dell'appalto.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 7– Avvio dell'esecuzione del contratto, sospensione e modifica

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il contratto potrà essere sospeso nel caso in cui l'aggravarsi dell'emergenza covid 19 non ne permette l'esecuzione.
5. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con rate bimestrali, successivamente al versamento da parte della cooperativa degli stipendi ai soggetti impiegati nell'intervento.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo avverrà entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità

dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della singola rata (o dal verificarsi dell'evento cui la singola rata si riferisce).

4. La non accettazione dei suddetti termini di pagamento dovrà essere comunicata dall'appaltatore, mediante specifica nota da inviare al seguente indirizzo polizia.locale@pec.comune.trento.it. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedure di accertamento
5. Ai pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs 50/2016. La ritenuta è portata in deduzione dell'importo imponibile. Le ritenute possono essere svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto. Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.
6. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015 per il pagamento il fornitore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente alcuni codici che verranno comunicati in fase di stipulazione del contratto. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica di detti codici.
7. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione comunica di seguito il proprio Codice Univoco Ufficio: KE9B1B.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione

appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante si riserva di verificare peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.13 – Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico.

Art. 14 – Tutela dei lavoratori, sicurezza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, non ché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 13.

Art. 15 – Sicurezza e prevenzione della diffusione del virus COVID 19

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'appaltatore si obbliga a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008.
3. Non si rilevano rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e pertanto non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008, in quanto le prestazioni richieste ai lavoratori sono di natura intellettuale.
4. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato, ai fini del contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si fa riferimento agli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del presente capitolato.

Art. 16 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 17 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 18, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 18 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 20, comma 6, del presente capitolato;
 - h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
3. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 – Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venute a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
4. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
5. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento).

Art. 21 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 22 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parti integranti e sostanziali del contratto di appalto i seguenti documenti:
 - Relazione dettagliata delle azioni previste del Progetto “Riordino archivi amministrativi ed informatici”;
 - Capitolato d'appalto;
 - Offerta economica dell'appaltatore;
 - Decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile del trattamento dati personali.

Art. 23 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
 - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
 - d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) il Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020 e le relative Disposizioni attuative approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 21.10.2020;
 - f) l'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 19 (ora Intervento 3.3.D) del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro 2018-2020, sottoscritto il 01.10.2018;
 - g) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - h) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- j) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - k) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - l) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - m) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.